

Bruxelles, 16 aprile 2025
(OR. en)

8141/25

MI 224
ETS 10
COMPET 271
VETER 44
DELECT 42

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 aprile 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 2128 final
Oggetto:	DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 10.4.2025 che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 2128 final.

All.: C(2025) 2128 final



Bruxelles, 10.4.2025
C(2025) 2128 final

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.4.2025

che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali¹ (di seguito: "direttiva sulle qualifiche professionali") ha consolidato i requisiti minimi di formazione armonizzati per una serie di professioni precedentemente stabiliti in diverse direttive particolari. I requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario erano inizialmente stabiliti nella direttiva 78/1027/CEE del Consiglio².

Nel Libro verde del 2011 relativo alla modernizzazione della direttiva sulle qualifiche professionali³, la Commissione europea ha riconosciuto la necessità di modernizzare, in fasi, i requisiti minimi di formazione armonizzati. Nel contesto della revisione della direttiva sulle qualifiche professionali mediante la direttiva 2013/55/UE⁴, le autorità nazionali, gli istituti di formazione e le organizzazioni professionali hanno segnalato che le professioni di cui al capo III, titolo III, della direttiva sulle qualifiche professionali, tra cui la professione di veterinario, si sono notevolmente evolute da quando i loro requisiti minimi di formazione sono stati armonizzati.

Sebbene la direttiva 2013/55/UE abbia apportato alcune modifiche ai requisiti minimi di formazione armonizzati, non è stata effettuata una revisione completa in relazione ai requisiti minimi per la professione di veterinario, in particolare per quanto riguarda:

- i programmi di studi di cui al punto 5.4.1 dell'allegato V della direttiva sulle qualifiche professionali;
- l'elenco delle conoscenze e abilità minime da acquisire durante la formazione (articolo 38, paragrafo 3, della direttiva sulle qualifiche professionali).

La direttiva 2013/55/UE ha invece conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per introdurre, se necessario, aggiornamenti dei requisiti minimi di formazione al fine di adattarli al progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto:

- l'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva sulle qualifiche professionali conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare le disposizioni di detta direttiva in materia di conoscenze e abilità di cui all'articolo 38, paragrafo 3;
- l'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva sulle qualifiche professionali autorizza la Commissione ad aggiornare il programma di studi di cui al punto 5.4.1 dell'allegato V di detta direttiva.

Il presente atto delegato si basa su entrambi i suddetti poteri conferiti.

La Commissione ha valutato se i requisiti minimi di formazione stabiliti nella direttiva sulle qualifiche professionali per la professione di veterinario debbano essere aggiornati alla luce

¹ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

² Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 7).

³ Libro verde - Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali, COM(2011)367 definitivo.

⁴ Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132).

del progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto. Per assistere la Commissione nella valutazione, è stato commissionato uno studio volto ad esaminare l'evoluzione dei requisiti di formazione per la professione di veterinario in tutti gli Stati membri e negli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (Stati EFTA)⁵. A tal fine sono stati raccolti dati a livello nazionale e dell'UE mediante ricerche documentali e consultazioni mirate dei portatori di interessi. La raccolta dei dati si è concentrata sui seguenti sviluppi in materia di requisiti di formazione a livello nazionale:

- i progressi scientifici e tecnici che interessano la professione di veterinario;
- i programmi di formazione, così come le conoscenze e le abilità che vanno al di là dei requisiti minimi di formazione stabiliti nella direttiva sulle qualifiche professionali e che riflettono eventuali adeguamenti ai progressi scientifici e tecnici.

È stata inoltre effettuata una valutazione comparativa dei dati raccolti, incentrata sull'evoluzione e sugli aspetti comuni dei requisiti in materia di formazione di tutti gli Stati membri e degli Stati EFTA alla luce dei progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti. A tal fine è stata elaborata una definizione operativa di progresso scientifico e tecnico "generalmente riconosciuto", che comprende i progressi scientifici e tecnici osservati in almeno 16 Stati membri o Stati EFTA. I risultati dello studio sono stati presentati ai portatori di interessi durante un seminario e una riunione del gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali⁶. Sulla base dei riscontri ricevuti dai portatori di interessi, sono state elaborate le conclusioni dello studio, che propongono aggiornamenti dei requisiti minimi di formazione stabiliti nella direttiva sulle qualifiche professionali per quanto riguarda i programmi di formazione e le conoscenze e le abilità.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Conformemente ai principi dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016⁷, la Commissione ha consultato per iscritto gli esperti del gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali in merito al progetto di direttiva delegata tra il 9 aprile 2024 e il 7 maggio 2024 e in occasione della riunione online del gruppo di coordinatori del 20 giugno 2024.

A seguito della consultazione del gruppo di coordinatori, sono state apportate le modifiche seguenti al progetto di direttiva delegata:

- nell'allegato V, punto 5.4.1, parte B, lettera a), i termini "Farmacologia" e "Farmacia" sono stati sostituiti dai termini "Farmacia, farmacologia e farmacoterapia (compresa la resistenza antimicrobica)";
- nell'allegato V, punto 5.4.1, parte B, lettera b), è stato aggiunto "veterinarie" alla seconda parte della materia "Medicina legale e legislazione veterinarie".

Alla luce delle osservazioni e delle domande rivolte nel corso della consultazione, la Commissione ricorda che, in linea con la natura dell'atto, gli Stati membri, nel recepire nel

⁵ Commissione europea, direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, *Mapping and assessment of developments for sectoral professions under Directive 2005/36/EC – The profession of veterinary surgeon*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2873/977309>.

⁶ Decisione della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38).

⁷ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

diritto nazionale i requisiti minimi di formazione di cui alla direttiva 2005/36/CE, possono scegliere la forma e il metodo di recepimento a condizione che gli obiettivi siano raggiunti e che dal quadro giuridico nazionale risulti chiaramente che gli istituti di formazione sono tenuti ad attuare ciascun requisito minimo di formazione. La Commissione osserva inoltre che i veterinari cittadini di uno Stato membro che hanno ottenuto una qualifica professionale di cui all'allegato V, punto 5.4.2, della direttiva 2005/36/CE dopo aver seguito un corso di studi iniziato prima della fine del periodo di recepimento di cui alla presente direttiva delegata e che soddisfaceva i requisiti minimi di formazione a norma della direttiva applicabili al momento dell'inizio del corso di studi, beneficiano del riconoscimento automatico delle loro qualifiche professionali in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.

Il progetto di direttiva delegata è stato oggetto di riscontri del pubblico sulla piattaforma "Di la tua" della Commissione tra il 23 settembre e il 21 ottobre 2024. A seguito della consultazione pubblica, sono state apportate le modifiche seguenti al progetto di direttiva delegata:

- all'articolo 38, paragrafo 3, alla lettera d), è stato aggiunto il termine "biosicurezza";
- all'articolo 38, paragrafo 3, alla lettera i), è stato aggiunto il termine "gestione dei dati".

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il potere di adottare il presente atto delegato è previsto dall'articolo 21, paragrafo 6, e dall'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva sulle qualifiche professionali.

L'articolo 1, paragrafo 1, del presente atto delegato si avvale della delega di cui all'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva e stabilisce le modifiche della direttiva per quanto riguarda le conoscenze e le abilità richieste per la professione di veterinario.

L'articolo 1, paragrafo 2, si avvale della delega di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva e fa riferimento all'allegato del presente atto delegato in cui sono stabilite le modifiche del programma minimo di formazione per tale professione.

L'articolo 2 fissa il termine di recepimento dell'atto delegato e l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione le misure che adottano.

L'articolo 3 fissa la data di entrata in vigore dell'atto delegato.

L'articolo 4 specifica i destinatari dell'atto delegato.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.4.2025

che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali¹, in particolare l'articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, e l'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) I requisiti minimi di formazione armonizzati per la professione di veterinario sono attualmente stabiliti nell'articolo 38 della direttiva 2005/36/CE e nell'allegato V, punto 5.4.1, di detta direttiva.
- (2) Nel Libro verde del 2011 relativo alla modernizzazione della direttiva 2005/36/CE², la Commissione europea ha riconosciuto la necessità di modernizzare, in fasi, i requisiti minimi di formazione armonizzati.
- (3) Nel contesto della modifica della direttiva 2005/36/CE mediante la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³, le autorità nazionali, gli istituti accademici e le organizzazioni professionali hanno segnalato che le professioni di cui al titolo III, capo III, della direttiva si sono notevolmente evolute da quando i loro requisiti minimi di formazione sono stati armonizzati.
- (4) Sebbene la direttiva 2013/55/UE abbia riesaminato in una certa misura le conoscenze e le abilità per la professione di veterinario di cui all'articolo 38, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, non sono state apportate modifiche sostanziali alle materie del programma di studi elencate nell'allegato V, punto 5.4.1, della direttiva 2005/36/CE.
- (5) L'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2005/36/CE, quale modificato, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per introdurre, conformemente all'articolo 57 quater della direttiva 2005/36/CE, aggiornamenti dei requisiti minimi di formazione al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto in modo da riflettere l'evoluzione del diritto dell'Unione avente implicazioni dirette per i professionisti interessati.

¹ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/oj>.

² Libro verde - Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali, COM(2011)367 definitivo del 22 giugno 2011.

³ Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/55/oj>).

- (6) La Commissione ha valutato se i requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario, di cui alla direttiva 2005/36/CE, debbano essere aggiornati alla luce del progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto.
- (7) Per assistere la Commissione nella valutazione, è stato commissionato uno studio volto ad esaminare l'evoluzione dei requisiti di formazione per la professione di veterinario in tutti gli Stati membri e negli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (Stati EFTA). A tal fine sono stati raccolti dati a livello nazionale e dell'UE mediante ricerche documentali e consultazioni mirate dei portatori di interessi. La raccolta dei dati si è concentrata sugli sviluppi in materia di requisiti di formazione a livello nazionale: i) i progressi scientifici e tecnici che interessano la professione di veterinario; ii) i programmi di formazione e le conoscenze e le abilità che vanno al di là dei requisiti minimi di formazione stabiliti nella direttiva 2005/36/CE e che riflettono eventuali adeguamenti ai progressi scientifici e tecnici.
- (8) Durante lo studio è stata effettuata una valutazione comparativa dei dati raccolti, incentrata sull'evoluzione e sugli aspetti comuni dei requisiti in materia di formazione di tutti gli Stati membri e degli Stati EFTA alla luce del progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto. A tal fine è stata elaborata una definizione operativa di progresso scientifico e tecnico "generalmente riconosciuto", che comprende i progressi scientifici e tecnici osservati in almeno 16 Stati membri o Stati EFTA.
- (9) I risultati dello studio sono stati presentati ai portatori di interessi durante un seminario e alla riunione del gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Sulla base dei riscontri ricevuti, sono state elaborate le conclusioni dello studio, che propongono aggiornamenti dei requisiti minimi di formazione stabiliti nella direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda i programmi di formazione così come le conoscenze e le abilità.
- (10) Lo studio⁴ ha individuato i progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti seguenti nei programmi di formazione negli Stati membri e negli Stati EFTA di cui non si tiene conto o non si tiene sufficientemente conto nei requisiti minimi di formazione previsti dalla direttiva 2005/36/CE: il concetto "One Health"; la sostenibilità e la transdisciplinarietà; l'interdisciplinarietà, le competenze multidisciplinari e trasversali; i trattamenti e le terapie; la salute e il benessere degli animali; la salute pubblica; l'igiene e la sicurezza alimentare; la biologia, la digitalizzazione e dati digitali, nonché gli strumenti e le tecniche diagnostici e di laboratorio.
- (11) Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione del 28 settembre 2011 sui documenti esplicativi⁵, gli Stati membri si sono impegnati ad allegare, in casi giustificati, alla notifica delle loro misure di recepimento uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE,

⁴ Commissione europea, direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, *Mapping and assessment of developments of one of the sectoral professions under Directive 2005/36/EC – The profession of veterinary surgeon – Final study*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022.

⁵ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifiche della direttiva 2005/36/CE

La direttiva 2005/36/CE è così modificata:

- (1) all'articolo 38, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. La formazione di veterinario garantisce l'acquisizione da parte del professionista interessato delle conoscenze e abilità seguenti:
- (a) conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario e della pertinente legislazione dell'UE;
 - (b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonché le abilità e le competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale;
 - (c) le abilità e le competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, come pure ai fini della valutazione e della gestione del dolore, della realizzazione in sicurezza di interventi di chirurgia asettica, di sedazione, anestesia e eutanasia, sia a livello individuale che su gruppi di animali, nonché una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all'uomo;
 - (d) adeguate conoscenze, abilità e competenze di medicina preventiva, tra cui competenze in materia di biosicurezza, indagini e certificazione;
 - (e) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano, apportando le abilità e competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;
 - (f) le conoscenze, abilità e competenze necessarie all'utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare gli animali e garantire la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell'ambiente.
 - (g) conoscenze e comprensione adeguate del concetto "One Health", comprese le abilità e le competenze per la sua applicazione e integrazione nella sanità pubblica veterinaria;
 - (h) conoscenza dell'organizzazione e della gestione di un'impresa veterinaria, compresa la gestione di uno studio veterinario e gli aspetti economici della salute animale; adeguate conoscenze, abilità e competenze in materia di interazione interpersonale e interprofessionale, comunicazione, lavoro di squadra e collaborazione multidisciplinare;
 - (i) adeguate conoscenze della gestione dei dati, delle tecnologie dell'informazione e delle tecnologie digitali e abilità e le competenze necessarie per la loro applicazione pratica in ambito veterinario."
- (2) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: *inserire la data = 2 anni dopo la data di adozione della presente direttiva*]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10.4.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN